

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

### Enti pubblici

		1 4 %				Manh.	ilwin.	MALI	.50.7E										
AGENZIA DI	NAPO	OLI FLE	GREA						CODIC 748	- 1	:	NUMER 2010/0			NUMERO DI VARIAZIONE 7		SUB AGENZIA 091	SII 029	
CONTRAENTE	1[ CIF	RCOLO	DIDAT	TICO				•		,					FISCALE IITA IVA	80	0101180	638	
DOMICILIO '	V. C. R	OSINI 1	2							PC	żz	UOLI	•		·		N/	C.A.P.	80078
DECORREN	ZA CONT	RATTO	SCA	DENZA CONT	RATTO	DUR	ATA CC	NTRAT	то	D/	λTΑ	PRIMA SC	ADENZ	A	RATEAZIONE		IN IN	DICIZZAZIO	ONE
g, 14 m. 1	1 a.	2013	g. 14	m. 11 a.	2014	a. 01	m. 00	1 "	00	g. 14			a. 201		Annuale		sì/no	NO	
N PARTE SI/NO AGENZIA	OSTITUI RAMO	SCE LE P	_	PAGATO AL	COASSIC	URAZIONE		ELEGA	NS. QI	JOTA	C	OD, DEL.	1	I. POLIZ	ZZA DELEGATARIA	%		NCASSATO	
					—TOTALE	231 Premio net	1,67 mo –		CCESSO	23,′ Ri —	17	r	ORITTI	0,00	54 imposta	,16		PRIMA RATA TE SUCCESS	309,00
						231	1,67			23,1	17			0,00	54	16			309,00
TAC.RINNOVO NO sVno	REG,PF S sVr	1   1	1		RISCHIO 2820	RESCIN NO sVnom	NDIBILE a.		1	ISCHIO Ramo	co	MUNE N. Polizza		P Agenzia	OLIZZA COLLEGATA Ramo N. Polizz		CODICE	OI AGGREC	GAZIONE
VARIAZIO Con effetto					ontratto (	è operar	nte ne	i term	ini di :	segui	to i	ndicati:							
Codice Iden	lificativ	o della g	gara :			-													
REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:																			
Settore: C	ultura																		

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 8 pagine, nonché il Mod.5060 VAR. AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO IL DIRIGEONIRA ENTEASTICO Rott.ssa Angela Palomba

Attività: SCUOLE

SOCIETACIONE MUTURI DIASSICHRAZIONI Agenzle Asphele a Ripselli Alegrea Agente Capo Pilicuratore

Agil effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente iseguen ti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione:

IL CONTRAENTE:

Buongiorno Real 800 1320320mba lunedi - sabato 8 - 20

IL CONTRAENTA con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 8057 MARTICO

Il premio è stato incassato il Lulu 13

ubagente od Esattore) (l'Agente, S





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Societa Reale Witta di Assicurazioni - Fortula in 1020 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1,00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

### Enti pubblici

#### **ALLEGATO**

AGENZIA: NAPOLI FLEGREA

POLIZZA n.: 2010/03/2086976 VARIAZIONE N.: 7 DELLA QUALE FORMA PARTE

**INTEGRANTE** 

CLAUSOLA A TESTO LIBERO A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 8 "PAGAMENTO DEL PREMIO". L'ASSICURAZIONE HA EFFETTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO INDICATO NEL MODULO DI POLIZZA ANCHE SE NON È STATO PAGATO IL PREMIO, PER IL VERSAMENTO DEL QUALEREALE MUTUA CONCEDE 45 GIORNI DI DILAZIONE. I SINISTRI EVENTUALMENTE OCCORSI NEL PERIODO DI DILAZIONE SONO LIQUIDATI DOPO CHE IL PREMIO SIA STATO PAGATO.

"Le parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 14/11/2014, alle condizioni economiche-normative in essere, nelle condizioni dell'avvenuto rispetto, da parte del Contraente, della legislazione corrente relativa ai contratti delle amministrazioni pubbliche".

FERMO IL RESTO

II. DIRIGIAONERAENTASTICO

DotCssa Angela Palomba



Società Reale Mutua di Assicurazion REALE:MUTUA PINASSI GURAZIONI L'Agente Procuratore Agente Capo Procuratore



Le garanzie prev	iste dalla presente	e polizza vengono prestate fino al massimale per:	
SINISTRO di €:	11.000,00	e per ANNO di €:	
	PERSONE AS	SSICURATE / COMBINAZIONE DI GARANZIE	_
	ALL	JEVI N. 1.030	
	CONDIZ	ZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	

#### Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative condizioni aggiuntive/appendici.

<u>Protezione Legale</u>: l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e

seguenti.

Società: SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

#### **PREMESSA**

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

#### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- 2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;





- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 13 comma 4:
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo articolo 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.
- 3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 comma 3.

### Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1. L'Assicurato è tenuto a :
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2. La Società non si assume il pagamento di :
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
  - spese per controversie con la Società.
- 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

#### Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

- 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
- 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

#### Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

 Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono





stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

# Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

- Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.
- 2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

## Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

### Art. 8 - Pagamento del premio

- 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
- 2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
- Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
- I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;





- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
   In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative:
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- **4.** La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- 5. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- **4.** Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

# Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:





- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

- 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.
- 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- **4.** L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
- **5.** L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.
- **6.** ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
- 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### Art. 14 - Recupero di somme

- 1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.





2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

- 1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
  - nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
  - alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
  - l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
- 2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
- 3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
- Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

#### Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.

#### Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.





- del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- g. nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- h. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- i. per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i.

#### CONDIZIONE AGGIUNTIVA D.LGS. 626/94 e 494/96

#### Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.

Ad integrazione dell'Art. 19 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati - si conviene che le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 20 – Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/96.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei propri:

- Legali Rappresentanti
- Preposti
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n.626/94 - D.Lgs. n.494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.
  - La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/ impugnazione.
  - L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

#### Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende:





#### PROTEZIONE LEGALE ISTITUTI SCOLASTICI

#### CONDIZIONI DI POLIZZA

#### Art. 19 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

#### A – alunni

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti degli alunni dell'Istituto Contraente e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime.

Le garanzie valgono per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

#### B - docenti e non docenti

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti dei docenti e del personale non docente dell'Istituto Contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purchè attinenti alla qualifica.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

#### Art. 20 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- **b.** per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- d. per fatti dolosi delle persone assicurate;
- e. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida







il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel

caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Art.10 – Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

